

Al Presidente del Consiglio d' Istituto
dell ' ISSS Firpo-Buonarroti
Sig. Luigi Giardina

Via Canevari, 51
16137 Genova

Genova, 18 giugno 2009

Oggetto: delibera n. 15/2009 del 26/05/2009 (Messa scolastica di fine anno all'interno dell'Istituto)

Sig. Presidente,

dispiace, a distanza di un anno dover tornare a richiamare la Sua attenzione sull' illegittimità della delibera in oggetto. Purtroppo, essendo la delibera avvenuta su argomento non all'ordine del giorno della seduta del Consiglio del 26 maggio e avendo appreso della delibera solo in data 9 giugno tramite la circolare n. 280/09 diramata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa G. Manildo, non abbiamo avuto la possibilità di far pervenire in tempo utile le nostre osservazioni.

Sebbene sia stato apprezzato che, a differenza dell'anno scorso, la celebrazione di un atto di culto all'interno dell' Istituto scolastico sia avvenuta al di fuori dell'orario di lezione, tuttavia non possiamo esimerci dal richiamare la normativa vigente che vieta in modo assoluto che , nei locali di una scuola statale, siano celebrate funzioni religiose.

Ci permettiamo di allegare alla nostra lettera il testo della sentenza n. 250/93 del T.A.R. dell' Emilia-Romagna che, rispondendo ai ricorrenti, stabilisce che "Al di là dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell' insegnamento delle materie di programma.". Dal testo citato si evince, senza possibilità di equivoci, che la celebrazione di una messa all'interno di un edificio scolastico dello Stato costituisce sempre una violazione, violazione che risulta, ovviamente, maggiore nel caso in cui la celebrazione avvenisse in orario scolastico.

Vorremmo aggiungere alle ragioni esposte nel testo della sentenza stessa (non competenza del Consiglio d' Istituto a deliberare in merito a liturgie e riti religiosi, richiamo al rispetto dell' art. 9 della legge n.121 del 25 marzo 1985) le motivazioni che nascono dal profondo cambiamento avvenuto nella scuola e nella società italiana dal 1993 ad oggi e che riguardano la crescente diversità etnica e religiosa della popolazione studentesca. La scelta di celebrare un rito appartenente ad un particolare credo religioso in un locale di una scuola statale stabilisce un primato di quel credo religioso su tutte le altre fedi e convinzioni appartenenti a coloro che partecipano, con eguali diritti e doveri, alla comunità scolastica.

La delibera, quindi, viola il principio di neutralità religiosa dell' istituzione scolastica, esponendo, inoltre, l' Istituto alle critiche e alle proteste delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano.

Alleghiamo alla presente il testo della sentenza n. 250/93 del TAR Emilia-Romagna e copia della comunicazione inviata alla Dirigente Scolastica dell' Istituto Firpo-Buonarroti dall' Associazione Nazionale "Per la Scuola della Repubblica".

Distinti saluti

I docenti dell' ISSS Firpo-Buonarroti:

Paolida Carli
Lorenzo Trabucco
Paola Porta
Claudio Vanzo
Sandra Ghietti
Natalina Narciso
Guido Luciani
Stella Acerno